

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-quater  
N. 177

---

RELAZIONE DELLA GIUNTA  
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **BERSELLI**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**MANCUSO**

per il reato di cui agli articoli 81 e 595 c.p. e 30 della legge n. 223 del 1990 (diffamazione aggravata)  
(pendente presso il Tribunale di Milano, proc. pen. n. 1925/97 R.G.N.R. n. 35/99 R.G.G.I.P.)

---

*Presentata alla Presidenza il 28 febbraio 2001*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Filippo MANCUSO con riferimento al procedimento penale n. 1925/97 R.G.N.R. e n. 35/97 R.G.G.I.P. pendente presso la Procura della Repubblica di Milano.

Il procedimento trae origine dalla trasmissione televisiva « Fatti e misfatti » del 25 febbraio 1997. Per come le affermazioni gli vengono attribuite dal capo di imputazione, l'onorevole Mancuso ha affermato quanto segue: « Il pericolo è un altro ed è il seguente: che avendo proprio quella Procura di Milano competenza sui magistrati di Brescia, possa determinare un ...come ha determinato a suo tempo in altre circostanze una intimidazione militare con conseguenze psicologiche nei confronti dei colleghi di Brescia, tali da arrestare e compromettere l'indagine. Secondo: e questo è forse più grave ma non meno verosimile. Cioè che così come Scalfaro pretendeva che il ministro di Grazia e giustizia di allora, cioè chi le parla, desse l'autorizzazione a procedere contro i nemici personali del Presidente della Repubblica, anzi quelli che egli deputava, cioè Fini Berlusconi e altri, egli possa fare altrettanto nei confronti della magistratura, appunto di Brescia. Sulla quale può contare almeno in persona del procuratore generale l'autore di quella scandalosa intromissione di quel magistrato Torregrossa e che... io temo della capacità di intrigo del Quirinale, temo della capacità di ricatto della Procura di Milano, e temo altresì dell'insorgere di una sorta di demagogia protezionistica nei confronti dell'attuale indagato, degli attuali indagati così da fare

in modo che come un movimento per così dire populistico ha determinato i suoi trionfalismi possa ora determinare artificiosamente contro la verità una sua impunità. Ecco, queste cose bisogna guardare, il potere di scandalo: Scalfaro e la Procura di Milano. Queste possono sbarrare ...hanno la capacità anche morale di sbarrare il corso della giustizia come hanno già fatto ».

Per tali affermazioni l'onorevole Mancuso è stato querelato dal dottor Marcello Torregrossa.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 28 febbraio 2001. Questa si riferisce a un episodio relativo a un'indagine penale condotta dai pubblici ministeri Salomone Bonfigli addetti alla procura di Brescia. Tale indagine riguardava Antonio Di Pietro. Poiché quest'ultimo, quando era magistrato inquirente a Milano aveva avuto tra le persone sul cui conto aveva indagato Filippo Salomone, fratello del magistrato che indagava su di lui, il difensore di Di Pietro, Massimo Dinoia, avanzò istanza di sostituzione del Salomone quale pubblico ministero designato al dibattimento. Il procuratore della Repubblica di Brescia, Giancarlo Tarquini, rappresentò al Salomone il suggerimento di astenersi ma costui non ritenne di essersi tenuto. Il dottor Tarquini pertanto a sua volta non ritenne di procedere alla sostituzione. L'avvocato Dinoia allora si rivolse al procuratore generale presso la corte di appello di Brescia, Torregrossa, il quale dispose la sostituzione sia del Salomone che del Bonfigli con altro magistrato.

L'onorevole Mancuso, con le frasi che gli vengono attribuite, che in un solo passaggio riguardano il dottor Torregrossa,

mentre in realtà si riferiscono a un contesto più generale, ha inteso avanzare un rilievo di correttezza circa il provvedimento assunto dal procuratore generale che poteva oggettivamente apparire come un favoritismo nei confronti del dottor Di Pietro. Peraltro il provvedimento medesimo fu causa di una notevole frizione all'interno della procura di Brescia tanto che il procuratore della Repubblica propose un reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione per la revoca del provvedimento del dottor Torregrossa.

La Giunta ha considerato unanimemente che l'episodio debba essere ricondotto all'esercizio del mandato parlamentare dell'onorevole Mancuso in virtù di almeno due elementi. In primo luogo si tratta di una critica circa la legittimità dell'operato di un magistrato sul piano tecnico-giuridico che il deputato Mancuso ha mosso in qualità di parlamentare interessato alle tematiche della giustizia e di persona che aveva ricoperto anche la carica di ministro Guardasigilli. Egli ha pertanto esercitato il suo diritto di manife-

stazione del pensiero e di testimonianza, nonché di censura nei confronti di un comportamento che a suo parere non era conforme all'esigenza di retta funzionalità degli uffici giudiziari. In secondo luogo, il contesto delle affermazioni era prettamente politico-parlamentare, ove si consideri che le tematiche discusse nella trasmissione — quali i rapporti tra politica e magistratura e i vari protagonisti di tale relazione — hanno costituito oggetto di un dibattito allargato, con la partecipazione di giornalisti, parlamentari, magistrati e cittadini. Tanto è vero che nella stessa trasmissione di cui si tratta intervennero anche gli onorevoli Casini, Formentini e Veltroni.

Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate la Giunta, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Filippo BERSELLI, *Relatore*